



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERTACCO, FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA,
URSO, IANNONE e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di non applicabilità del livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende introdurre, nella disciplina dei trattamenti pensionistici di determinate categorie di lavoratori autonomi (ed in particolare degli artigiani e dei piccoli commercianti), un adeguamento necessario a causa delle profonde trasformazioni ed evoluzioni che il loro settore economico di appartenenza ha registrato nel corso degli ultimi anni, penalizzando pesantemente il libero esercizio delle attività economiche di queste categorie.

Un adeguamento reso necessario da esigenze, ormai indifferibili, di attenzione nei confronti di un settore vitale della nostra Nazione, come lo è quello dell'artigianato e del commercio, spina dorsale della nostra economia, che ha registrato una progressiva contrazione e versa in uno stato di sofferenza e di difficoltà.

Tale contrazione è causata, da un lato dalla pressione esercitata su questa categoria dalla parallela espansione (talvolta anche con modalità aggressive), della grande distribuzione, e dall'altra, delle profonde trasformazioni che hanno interessato il mercato, specie in relazione al crescente sviluppo dell'*e-commerce*, che ha notevolmente inciso sulla capacità dei lavoratori autonomi di competere e resistere sul mercato.

I dati purtroppo non fanno che confermare questo *trend* negativo nel medio e lungo periodo. Una recente rilevazione dell'Osservatorio sui lavoratori autonomi relativi agli artigiani e ai commercianti (dati del 2017), registra, per quanto riguarda gli artigiani, un decremento nell'annualità considerata dell'1,4 per cento di iscritti alla gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) rispetto al 2016

(1.700.170 iscritti nel 2017 a fronte di 1.724.070 iscritti nel 2016); già il 2016 aveva registrato una flessione pari a -2,5 per cento rispetto al 2015.

E non va meglio per il settore dei commercianti iscritti alla gestione speciale, che nel 2017 erano 2.242.259, in calo dello 0,6 per cento rispetto al 2016: anche in questo caso nel 2016 c'era stata un'analoga flessione (nella misura dello 0,7 per cento).

Appare opportuno rimarcare come il patrimonio rappresentato da questa platea di operatori non rappresenti un valore di natura esclusivamente economica, ma assuma ben altra rilevanza: il contributo che queste attività economiche apportano al tessuto economico e sociale della Nazione, afferisce anche e soprattutto alla sfera della tutela dell'identità culturale e sociale, alla salvaguardia delle tradizioni, degli usi e costumi regionali e locali, ed è suscettibile di incidere in modo significativo, ed in senso migliorativo, sui livelli qualitativi e sul consolidamento delle relazioni sociali nei contesti urbani, anche in quelli più periferici.

Oltre, dunque, alla rilevanza di queste categorie economiche sotto il profilo economico, del contributo che esse apportano allo sviluppo e al progresso economico e sociale dell'Italia, nonché alla straordinaria importanza che le micro-imprese rivestono per il contrasto all'inoccupazione nella nostra Nazione, occorre considerare che salvaguardare queste entità dagli effetti distorsivi di uno sviluppo economico incontrollato – che tende a favorire le entità più solide con beneficio dell'economia delle multinazionali, a discapito delle più piccole unità produttive – significa porsi un *target* che concilia armonicamente la crescita della produttività e de-

gli scambi di beni e servizi con il benessere sociale.

È doveroso, in questo contesto, intervenire per tutelare coloro che nonostante gli esigui ricavi ottenuti, continuano ad operare e non si rassegnano a cessare la loro attività di artigiani o commercianti.

Ed è in questo spirito che rientra il presente disegno di legge, con un intervento mirato sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici da parte dei lavoratori autonomi.

Con queste premesse ed in questo quadro di intenti, la norma interviene sul regime del cosiddetto « minimale di reddito », ossia il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, che viene annualmente rideterminato e che, per il 2019 (come reso noto dall'INPS, con circolare n. 25 del 13/02/2019) è pari a euro 15.878,00. Un livello di reddito che costituisce l'imponibile sul quale queste categorie di lavoratori devono calcolare il corrispondente versamento dei contributi previdenziali, comunque dovuto, anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali e tributari si mantenga al di sotto di tale soglia.

È evidente come, alla luce dei *trend* negativi che interessano il comparto, che come evidenziato sopra, registrano progressivi cali degli iscritti alla gestione speciale dell'INPS, ed in ragione della necessità di conferire all'economia nazionale un segnale evidente di incoraggiamento, propedeutico ad un effettivo rilancio, sia necessario apportare le necessarie innovazioni al sistema di finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ed esercenti attività commerciali.

Con il presente disegno di legge, intervenendo sull'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante « riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi »

(introduttivo della disciplina del finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), si propone l'introduzione del comma 3-*bis*.

Con questo comma si intende escludere l'applicabilità del livello minimo imponibile, a quella platea di artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti per la prima volta alla gestione corrispondente successivamente al 31 dicembre 1995 (che rientrano dunque esclusivamente nel sistema contributivo) e a coloro che, iscritti antecedentemente a tale data, abbiano optato o optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del contributivo nelle forme e nei modi previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (in particolare, dall'articolo 1, comma 23).

Con questo intervento si intende dare risposta ad una pluralità di esigenze, manifestate da anni dalle categorie interessate dalle norme che si propone di modificare, e che non hanno trovato sino a questo momento la dovuta attenzione da parte del legislatore.

Anzitutto, la modifica proposta intende eliminare la disparità di trattamento tra i lavoratori che prestano attività tra loro del tutto simili per natura delle prestazioni e tipologia, ma con una classificazione ATECO differente: l'identificazione del codice ATECO determina infatti l'iscrizione all'una o all'altra gestione (gestione separata INPS o gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti), con l'applicazione del regime previdenziale corrispondente.

Sul piano pratico tale identificazione, tuttavia, non è sempre immediata o lapalissiana, specie in relazione alle nuove tipologie di lavoratori e attività professionali emergenti negli ultimi anni: tipologie tra loro spesso molto simili, ma, appunto, con classificazioni ATECO differenti.

Si pensi ad esempio al professionista la cui attività consiste nell'erogazione di corsi

di sopravvivenza, classificato con codice ATECO 855990, e tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, e al professionista che effettua corsi di primo soccorso, classificato con codice ATECO 855920, che invece è tenuto alla iscrizione alla gestione INPS commercianti.

Ne consegue che attività del tutto simili tra loro per natura delle prestazioni e tipologia di attività, sono soggette ad un trattamento previdenziale che presenta differenze sostanziali, stante che mentre per i lavoratori iscritti alla gestione separata non è previsto il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, così è per le tipologie di lavoratori iscritte alle gestioni artigiani ed esercenti delle attività commerciali.

Una diversificazione e disparità di trattamento tra le due categorie soggettive talvolta molto simili per natura delle prestazioni e tipologia di attività che non trova logico riscontro e risulta difficilmente giustificabile.

Inoltre, la previsione del livello minimo imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, se può ancora essere per certi versi compatibile per lavoratori che non hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (dunque i contribuenti soggetti al cosiddetto regime « misto », la cui pensione sarà calcolata con il sistema retributivo per la quota maturata sino al 31 dicembre 1995, e con il sistema contributivo per la quota maturata dal 1° gennaio 1996), non può essere invece compatibile con la platea dei soggetti che, avendovi optato o avendo avviato l'attività dopo il 1° gennaio 1996, versano i contributi secondo il sistema interamente contributivo. Con le finalità illustrate si propone di applicare ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali il medesimo regime in vigore per la gestione separata INPS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al comma *3-bis* della legge 2 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

€ 1,00